



# **SHETLAND CLUB d'ITALIA**

## **- Statuto Sociale-**

### **COSTITUZIONE E SCOPI**

#### **ART. 1**

E' costituita con sede in Peri di Dolcè (VR), Via Vecchia Postale, 22, l'Associazione specializzata denominata SHETLAND CLUB d'ITALIA.

Essa non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciale in via prevalente.

Lo SHETLAND CLUB d'ITALIA ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l'incremento e l'utilizzo della razza Cane da Pastore Scozzese Shetland, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine lo SHETLAND CLUB d'ITALIA fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

#### **ART. 2**

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

- a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Cani da Pastore Scozzese Shetland ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) lo SHETLAND CLUB d'ITALIA è associato all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI;
- c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'Enci, con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'Enci, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.
- d) Lo SHETLAND CLUB d'ITALIA presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
  - di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
  - di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

### **SOCI**

#### **ART. 3**

Possono essere soci dello SHETLAND CLUB d'ITALIA tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento dei Cani da Pastore Scozzese Shetland la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

#### **ART. 4**

I soci dello SHETLAND CLUB d'ITALIA si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e i loro doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio può nominare soci onorari le persone che abbiano acquisito particolari benemerite nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

#### **ART. 5**

Per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente entro il 31 ottobre dell'anno per il quale si chiede l'associazione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.



Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

#### **ART. 6**

L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

#### **ART. 7**

L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

#### **ART. 8**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.7;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio qualora il Socio non provveda al pagamento della propria quota annuale associativa entro il primo semestre dell'anno successivo all'anno al quale è vincolato;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio, ne perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

#### **ART. 9**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci maggiorenni regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 10**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'Enci;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Proviviri;
- e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato Tecnico

### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

#### **ART. 11**

L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento delle quota sociale per l'anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.



Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

#### **ART. 12**

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

#### **ART. 13**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte dei Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull'Organo Ufficiale dell'E.N.C.I. o alternativamente con invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però il diritto di voto.

#### **ART. 14**

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'Associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulla misura della quota sociale per ciascuna delle categorie dei soci previste nell'art.4;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i Consiglieri, i Proviviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.

### **CONSIGLIO**

#### **ART. 15**

Il Consiglio è composto da 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e da 1 (uno) consigliere nominato dall'E.N.C.I. quest'ultimo rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

I 7 membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

#### **ART. 16**



Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

#### **ART. 17**

Il Consiglio provvede altresì alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti dell'Associazione, di uno oppure due Segretari e eventualmente di un Cassiere.

Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; i Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

#### **ART. 18**

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano d'età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

### **IL PRESIDENTE**

#### **ART. 19**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede, per quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

### **PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 20**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della società sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.



In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 25.

## **ART. 21**

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci, con l'approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'Enci.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o di distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

## **COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ART. 22**

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata al Collegio Sindacale composto di tre Sindaci eletti dall'Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

## **COMITATO TECNICO**

### **ART. 23**

Il Comitato Tecnico è composto da 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio Direttivo. Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione o altro Consigliere da questi designato. Gli altri componenti verranno scelti fra:  
- soci qualificati dell'Associazione dal punto di vista della preparazione tecnica. L'incarico non è incompatibile con altre cariche sociali;

- non soci dell'Associazione purchè scelti fra persone di provata capacità tecnica e di conclamate conoscenze di cinognostica. La durata dell'incarico è triennale

Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio Direttivo e i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell'Associazione. Le proposte formulate dal Comitato Tecnico devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo, al quale spetta comunque di pronunciarsi in via definitiva sulle proposte medesime.

La convocazione del Comitato Tecnico verrà effettuata, secondo le norme dell'Art. 18, dal Presidente, il quale potrà convocare per pareri e proposte di carattere cinotecnico anche i soci titolari di affisso, invitando, quando opportuno, un loro rappresentante a partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Comitato Tecnico.

## **NORME DISCIPLINARI**

### **ART. 24**

Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Proviviri dell'Associazione nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Proviviri. Le decisioni dei Proviviri dello SHETLAND CLUB d'ITALIA sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere, la loro carica ha la durata di tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Proviviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Proviviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva.



Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Lo SHETLAND CLUB d'ITALIA ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

## **SCIoglimento**

### **ART.25**

La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Sindaci e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

## **VARIE**

### **ART. 26**

Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

### **ART. 27**

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

### **ART. 28**

Lo SHETLAND CLUB d'ITALIA riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o *ad acta* nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

### **ART. 29**

Il Consiglio può anche riconoscere sezioni periferiche (Delegazioni) allorché ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione e alla valorizzazione della razza. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell'interesse unitario dell'Associazione.

### **ART. 30**

L'organo ufficiale di stampa dello SHETLAND CLUB d'ITALIA è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell'E.N.C.I.

Lo SHETLAND CLUB d'ITALIA potrà dar corso alla stampa di un proprio notiziario periodico che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori del Cane da Pastore Scozzese Shetland e di interesse particolare per il socio.

### **ART. 31**

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

